

Prot. 42 del 18-01-2016



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Genova, 14 gennaio 2016

Prot. n. PG/2016/6562

Class. 2016/C2.4/5

Al Signor Presidente
IV Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 55 del 14
gennaio 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Andrea Costa, Alessandro Piana, Angelo Vaccarezza, Matteo Rosso e Lilli Lauro, avente ad oggetto:

"PROCEDIMENTO URBANISTICO PER LA CANCELLAZIONE DI PREVISIONI EDIFICATORIE SU IMMOBILI GRAVATI DA VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA NONCHÉ DI PREVISIONI EDIFICATORIE OBSOLETE PER MANCATA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI".

Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)

Atti consiliari



Regione Liguria

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

055	14.01.2016
-----	------------

Oggetto:

“PROCEDIMENTO URBANISTICO PER LA CANCELLAZIONE DI PREVISIONI EDIFICATORIE SU IMMOBILI GRAVATI DA VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA NONCHÉ DI PREVISIONI EDIFICATORIE OBSOLETE PER MANCATA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI”

173 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco RUZZONE
DATA: 14/1/16
ORA:

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
SERVIZIO CALENDARIO
Data: 14 GEN 2016
Prot. n°: PE/2016/6525



CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

d. 2016/c. 1/5 14 GEN. 2016
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n° 3/2016

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Consiglieri Regionali

SECR. 14 GEN. 2016

Il Ginn
+ CA

Andrea COSTA

Alessandro PIANA

Angelo VACCAREZZA

Matteo ROSSO

Lilli LAURO

“Procedimento urbanistico per la cancellazione di previsioni edificatorie su immobili gravati da vincoli di inedificabilità assoluta nonché di previsioni edificatorie obsolete per mancata attuazione degli interventi previsti”.

RELAZIONE

Con la Proposta di Legge sotto riportata si intende fornite ai Comuni una normativa di riferimento che, nell'attesa della redazione del Piano Urbanistico comunale ai sensi della L.R. 36/1997 e s.m. corredato delle prescritte verifiche di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 32/2012 (VAS), consenta di effettuare quelle operazioni di "pulizia" delle previsioni dei piani urbanistici vigenti e, soprattutto, di quelli approvati antecedentemente all'entrata in vigore prima del P.T.C.P. e successivamente dei Piani di Bacino, che non sono già più attuabili per effetto dei vincoli di inedificabilità che sono sopravvenuti e che impediscono l'attuazione della stesse previsioni e, in specie, di quelle comportanti nuova edificazione sia di tipo residenziale, produttivo, commerciale e turistico.

Al contenuto la normativa prevede, in modo esplicito, anche la possibilità della eliminazione di quelle previsioni urbanistiche che, sebbene non precluse da sopravvenuti vincoli di inedificabilità e conformi alla vigente pianificazione paesaggistica e di tutela ambientale regionale, non sono più attuali e per le quali i proprietari dei terreni manifestino esplicitamente al Comune la loro volontà di non dare attuazione alle stesse previsioni.

Il complesso di questa attività ricognitiva sulla attualità ed attuabilità delle previsioni urbanistiche risponde infatti alla crescente difficoltà da parte dei soggetti proprietari delle aree edificabili in base al piano urbanistico comunale, di sostenere i corrispondenti oneri fiscali a fronte della scarsa se non addirittura assente domanda di edificazione, specie nelle aree interne del territorio regionale, contribuendo in tal senso alla effettiva e concreta riduzione del carico fiscale.

Ciò premesso la normativa in argomento è volta a stabilire il "procedimento urbanistico" attraverso il quale il Comune, in applicazione dei principi di partecipazione e trasparenza dell'attività amministrativa mediante sistematico ricorso alla pubblicazione sul sito web dei Comuni degli atti del procedimento con possibilità per i cittadini di presentare osservazioni, può pervenire con modalità operative semplici e con il supporto delle competenti strutture regionali, ad adottare la variante al vigente piano urbanistico comunale, sia esso un vecchio Programma di Fabbricazione o un Piano Regolatore Generale ed eventualmente anche un Piano Urbanistico comunale, facendo ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi il cui atto conclusivo è preceduto dall'approvazione della variante da parte della Regione, ivi comprese le eventuali necessarie modifiche al vigente PTCP conseguenti alla eliminazione di previsioni edificatorie e quindi all'attribuzione del pertinente regione normativo di tutela paesaggistica.

Il procedimento urbanistico delineato comporta altresì l'applicazione della disposizioni in materia di verifica ambientale stabilite dalla L.R. 32/2012 ove ne ricorrano le condizioni, assicurando così la piena rispondenza al vigente quadro normativo in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica.






Per quanto riguarda la certezza che i terreni per i quali viene cancellata la potenzialità edificatoria stabilita dal vigente piano urbanistico comunale non siano più soggetti al regime fiscale stabilito nella vigente legislazione in materia, la normativa stabilisce che si tratta di aree utilizzabili solo a fini agro-silvo-pastorali, senza alcuna potenzialità edificatoria e con il divieto di realizzare manufatti anche a carattere accessorio.

L'applicazione della normativa è peraltro rimessa a ciascun Comune, fermo restando che l'ordinaria ed organica modalità per giungere alla revisione ed alla cancellazione delle previsioni dei vigenti piani urbanistici comunali non più attuali o non attuabili per effetto di sopravvenuti vincoli di inedificabilità che, già allo stato attuale, impediscono l'utilizzo a scopi edificatori dei terreni interessati, è quella della redazione del Piano Urbanistico comunale ai sensi del combinato disposto della L.R. 36/1997 e s.m. (legge urbanistica) e della L.R. 32/2012 (VAS).

PDL : Procedimento urbanistico per la cancellazione di previsioni edificatorie su immobili gravati da vincoli di inedificabilità assoluta nonché di previsioni edificatorie obsolete per mancata attuazione degli interventi previsti.

Articolo unico

1. In attesa della formazione di nuovo Piano urbanistico Comunale i Comuni procedono con cadenza biennale alla ricognizione ed individuazione delle previsioni edificatorie contenute nel vigente piano urbanistico comunale che interessino immobili assoggettati a vincoli di inedificabilità assoluta per effetto di norme di legge e di atti di pianificazione sovraordinati nonché delle previsioni edificatorie divenute obsolete per mancata attuazione degli interventi ivi previsti secondo la procedura di seguito stabilita.
2. A seguito dell'attività di cui al comma 1 ogni Comune approva con deliberazione della Giunta comunale l'elenco degli immobili interessati dalla cancellazione delle previsioni edificatorie di cui al comma 1 che è pubblicato nel sito web del Comune per trenta giorni consecutivi durante i quali i proprietari degli immobili ivi indicati od i proprietari di altri immobili non inclusi in tale elenco possono presentare osservazioni, in vista sia dell'eliminazione dall'elenco e della conservazione delle attuali previsioni edificatorie purchè non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, sia dell'inserimento nell'elenco di ulteriori immobili da sottoporre al procedimento di cancellazione delle previsioni edificatorie. L'avviso dell'approvazione di tale elenco e della sua pubblicazione è divulgato dal Comune con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. I Comuni con deliberazione del Consiglio assumono le determinazioni in merito alle osservazioni pervenute a norma del comma 2 ed adottano la variante del piano urbanistico comunale contenente le previsioni edificatorie oggetto di cancellazione e l'attribuzione della destinazione d'uso esclusivamente per attività agro-silvo-pastorali senza alcuna potenzialità edificatoria e divieto di realizzare qualsiasi nuovo manufatto anche di natura accessoria o pertinenziale. Tale variante è corredata dalla documentazione prescritta ai fini delle procedure di VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m. secondo le indicazioni applicative emanate in sua attuazione.
4. Per l'approvazione della variante di cui al comma 3 da parte della Regione si applica la procedura semplificata della conferenza di servizi secondo le seguenti modalità:
 - a) convocazione da parte del Comune interessato di conferenza di servizi in seduta referente con le competenti strutture regionali e pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale di adozione, dei relativi atti allegati e del verbale della conferenza nel sito web del Comune per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel BURL e da divulgare con manifesti o altro mezzo ritenuto idoneo;
 - b) presentazione, entro il termine di trenta giorni di cui alla lettera a), da parte di chiunque abbia interesse di osservazioni;
 - c) eventuale pronuncia da parte del Comune con deliberazione consiliare sulle osservazioni presentate;
 - d) convocazione da parte del Comune interessato della conferenza di servizi in seduta deliberante entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di conclusione della fase di pubblicità-partecipazione in caso di mancata presentazione di osservazioni o dalla data di assunzione della deliberazione comunale di pronuncia sulle osservazioni pervenute;
 - e) approvazione (controllo di legittimità) da parte della Regione della variante mediante determinazione della Giunta Regionale ed entrata in vigore della variante dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito web della Regione.

 (MISTO TIC) PIATA A.  (LECA)
ACCARISZA A.  (F. TIALI) Rosso M.  (F. d'IBL)
LAURO L.  (TOTI) 